



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2020, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Rossana Lanza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano,-OMISSIS-del 27 ottobre 2020, nella parte in cui ha disposto la didattica a distanza per gli alunni della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado e l'ha disposta per le Istituzioni scolastiche di quel ciclo di studi nella provincia di Lecce con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ed in particolare della nota prot. -OMISSIS- del 29 ottobre 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio, tenutasi con modalità telematica, del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Visto il decreto presidenziale n. 682/2020 di improcedibilità dell'istanza cautelare interinale;

Visto il decreto presidenziale n. 680/2020 (reso sul ricorso n.r.g. 1236/2020) che ha accolto analoga istanza cautelare interinale, sospendendo, per l'effetto, l'esecutività dell'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia,-OMISSIS-del 27.10.2010 con la quale è stata disposta la didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale ad eccezione dei servizi per l'infanzia;

Ritenuta non ammissibile la richiesta di interrogatorio libero formulata dalla Regione Puglia anche in considerazione dell'evidente improcedibilità della domanda cautelare per effetto della sopravvenienza, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare, dell'ordinanza regionale-OMISSIS-/2020;

Considerato, infatti, che l'ordinanza n.-OMISSIS-/2020 ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica, ha consentito, per il primo ciclo di istruzione, la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essere imposta la didattica in presenza e che l'eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata;

Rilevato che la Regione non ha espressamente subordinato l'efficacia della nuova ordinanza n.-OMISSIS-/2020 all'esito dello scrutinio dell'odierna domanda cautelare;

Considerato, altresì, che l'ordinanza n.-OMISSIS-/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal DPCM 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia successiva a quella “fotografata” nella precedente ordinanza-OMISSIS-/2020 (cfr. pag.6 ordinanza-OMISSIS-/2020);

Ritenuto, nondimeno, che l'ordinanza-OMISSIS-/2020, adottata in data 27.10.2020, abbia in ogni caso perso efficacia a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 3.11.2020, siccome l'art. 3 del D.L. 19/2020 (richiamato, peraltro espressamente nell'ordinanza regionale impugnata) è inequivoco nel

limitare l'efficacia delle misure regionali - più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio epidemiologico- fino al momento dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1 D.L. 19/2020;

Rilevato altresì che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti;

Ravvisati pertanto i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell'odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento;

Ravvisata l'esistenza di giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), dichiara improcedibile la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosaria Palma

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.